

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 03.2015

D2 Stabili - Assicurazione contro il furto

Indice

Oggetto dell'assicurazione

D2.1 Cose e spese assicurate

Copertura assicurativa

D2.2 Rischi e danni assicurati

D2.3 Rischi e danni non assicurati

D2.4 Luogo di assicurazione

D2.5 Valore assicurato dello stabile

Sinistro

D2.6 Calcolo dell'indennizzo

Disposizioni generali

D2.7 Basi contrattuali integrative

Oggetto dell'assicurazione

D2.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurati, se menzionati nella polizza:

D2.1.1 cose speciali e spese;

D2.1.2 distributori automatici a moneta in stabili residenziali

Il denaro è assicurato;

D2.1.3 sculture

(sculture all'aperto contro furto e danneggiamenti di ogni tipo);

D2.1.4 apparecchi e materiali che servono alla manutenzione o all'utilizzo degli stabili assicurati e delle aree che ne fanno parte (come tagliaerba, apparecchi per il giardinaggio, container e gasolio).

Copertura assicurativa

D2.2 Rischi e danni assicurati

D2.2.1 L'assicurazione copre i danni di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove conclusive e che siano riconducibili alle seguenti cause:

a) Furto con scasso

ovvero furto eseguito introducendosi con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali oppure accedendo mediante scasso a un contenitore ivi ubicato; il furto con evasione è equiparato al furto con scasso.

È equiparato al furto con scasso il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;

b) Rapina

ovvero furto commesso con atti di violenza o minaccia di violenza nei confronti del contraente, dei suoi dipendenti e delle persone che vivono nella sua stessa comunità domestica, nonché furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio;

D2.2.2 L'assicurazione risarcisce i danni dovuti alla perdita, alla distruzione o al danneggiamento degli oggetti assicurati nonché il deterioramento dello stabile menzionato in polizza come luogo di assicurazione.

D2.3 Rischi e danni non assicurati

D2.3.1 Non sono assicurati:

a) i danni provocati da furto semplice, perdita o smarrimento di cose, come pure da borseggio e furto con destrezza;

b) i danni causati da persone che vivono in comunità domestica con il contraente o che lavorano al suo servizio, qualora le funzioni a cui sono preposte ne abbiano consentito l'accesso ai locali assicurati;

c) gli atti di puro vandalismo, vale a dire i danni che il colpevole ha arrecato alle cose assicurate o allo stabile introducendosi nello stabile o nei suoi locali senza intenzione di commettere

un furto;

d) i danni causati da un sinistro coperto dall'assicurazione incendio / eventi naturali;

D2.3.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'art. D0.1 delle Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili, Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

D2.4 Luogo di assicurazione

La garanzia si estende a tutti i luoghi indicati nell'assicurazione contro il furto.

D2.5 Valore assicurato dello stabile

L'assicurazione viene stipulata al valore a nuovo.

Sinistro

D2.6 Calcolo dell'indennizzo

D2.6.1 L'indennizzo per gli stabili e le cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento al momento del sinistro, meno il valore dei resti. Eventuali limitazioni di ripristino previste dalle autorità per la ricostruzione nel medesimo luogo (modifica della cubatura, dell'involucro edilizio, ecc.) non incidono su questo calcolo. Qualora tuttavia le autorità vietino la ricostruzione nel medesimo luogo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. In caso di danni parziali l'indennizzo è limitato alle spese di riparazione;

D2.6.2 Il risarcimento del valore affettivo è possibile solo se espressamente pattuito;

D2.6.3 Il valore di risarcimento

a) per distributori automatici a moneta è costituito dal valore a nuovo;

b) per le cose non più utilizzate è costituito dal valore attuale;

c) Apparecchi e materiali:

L'importo necessario al nuovo acquisto o alla nuova realizzazione (valore a nuovo); in caso di danno parziale l'importo è limitato ai costi della riparazione. Eventuali resti vengono conteggiati al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzabili l'indennizzo è limitato al loro valore attuale.

Disposizioni generali

D2.7 Disposizioni generali

Valgono inoltre le disposizioni previste dalle

a) Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili e Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni

b) Condizioni complementari (CC), Cose speciali e spese Assicurazione stabili

che sono alla base del contratto.